

**CONTRATTO PER ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI  
“MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PIAZZALE QUATTRO  
VENTI”. CIG: 982996039C**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona del Direttore Generale, Luca Avarello, nato a Roma il 15/07/1963 domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall’altra parte, l’Operatore Economico \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, Via/P.za \_\_\_\_\_ n. \_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, in persona dell’Amministratore delegato e Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche “**Parti**”

si conviene e stipula quanto segue

**Premesse**

- con Lettera d’invito n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, RSM ha indetto una procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 63 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. ed art. 1, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021, per l’appalto relativo all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali Piazzale Quattro Venti, da aggiudicare con il criterio del

minor prezzo, per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella Determinazione D.G. n. \_\_ del \_\_/\_\_/2023;

- all'esito del previsto esperimento della procedura di gara, con Determinazione D.G. n. \_\_ del \_\_/\_\_/2023, l'appalto è stato aggiudicato all'Operatore \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_ sull'importo a base di gara pari ad € 323.246,74;
- è in istruttoria sul portale BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia - la pratica per l'ottenimento delle documentazioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore, a seguito dell'istanza inoltrata dalla Committente in data \_\_/\_\_/2023;
- la Committente ha acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva - dell'Appaltatore in corso di validità, con scadenza \_\_/\_\_/2023;
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Alessandro Fuschiotto (nel seguito, brevemente RPE) e con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2023 ha provveduto ad avviare in urgenza le attività, a far data dal \_\_\_\_\_;
- conseguentemente, le Parti con presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del Contratto di appalto (nel seguito, **Contratto**);

## **ART. 1 - PREMESSE**

**1.1** Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

**1.2** A tal fine, le Parti concordano nel ritenere allegati al presente Contratto, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- a) Lettera d'invito n. \_\_/2023;
- b) Disciplinare di gara;

- c) Progetto Esecutivo e relativo Capitolato Speciale d'Appalto (Capitolato Speciale);
- d) Offerta Economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara;
- e) Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
- f) Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore deicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g) Informativa *privacy* di RSM.

## **ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**

**2.1** RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, l'appalto relativo all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali Piazzale Quattro Venti, di cui al Capitolato Speciale, cui integralmente si rinvia.

**2.2** Il presente contratto ha una durata di 210 gg., decorrenti dal Verbale di consegna delle aree oggetto dei lavori, di cui al punto 1.7, parte A) del Capitolato Speciale.

## **ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

**3.1** L'appalto viene dato a misura, per un importo massimo complessivo di € **342.641,54**, oltre IVA, così suddiviso:

- € 323.246,74 (Euro trecentoventitremiladuecentoquarantasei/74) quale importo complessivo dei lavori, soggetti a ribasso di gara, oltre IVA, calcolato sulla base dell'Elenco Prezzi costituito come dettagliato al Punto 1.5 del Capitolato Speciale;
- € 19.394,80 (Euro diciannovemilatrecentonovantaquattro/80) oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

## **ART. 4 - AVVIO DELLE ATTIVITA' E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

**4.1** Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del presente contratto, il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori mediante formale verbale, redatto in contraddittorio.

Qualora l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti, nel termine fissato dalla Direzione Lavori, alla consegna degli stessi, RSM potrà risolvere il presente contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto apposito verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultima consegna parziale.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna.

**4.2** L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo fasi operative, tempi e impiego di risorse indicati nel Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori (P.E.D.) di cui all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/10, presentato dall'Appaltatore e approvato da RSM ai sensi dell'art. 4.3 del Capitolato Speciale. Qualora nel corso dei lavori si verificassero cause, non prevedibili, che implicino modifiche al suddetto piano, queste ultime dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

**4.3** I lavori dovranno in ogni caso essere ultimati entro 210 (duecentodieci) giorni dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

**4.4** Il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascerà entro 10 (dieci) giorni dalla fine degli accertamenti, il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Certificato di Ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per il completamento di lavorazioni marginali, di piccola entità e che non pregiudicano l'uso e la funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà l'inefficacia del Certificato di Ultimazione.

**4.5** L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui al precedente art. 4.3, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Sarà compito del RPE, sentito il parere del Direttore dei Lavori, decidere su detta istanza nel termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

#### **ART. 5 - SOSPENSIONI DEI LAVORI**

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscano temporaneamente e parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione parziale dandone riscontro in apposito verbale, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire le parti di lavoro eseguibili.

5.1 La sospensione potrà essere disposta anche dal RPE per ragioni di necessità o di pubblico interesse, cessate le quali, lo stesso dispone la ripresa dell'esecuzione e indica un nuovo termine contrattuale.

#### **ART. 6 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di esporre all'esterno del cantiere, come previsto al Punto 3.5 del Capitolato Speciale due cartelli in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Appaltatore, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del Codice, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

#### **ART. 7 - SICUREZZA E COORDINAMENTO**

L'Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato agli atti di gara, nel rispetto altresì delle eventuali proposte integrative al suddetto Piano nonché delle indicazioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 4.10.1 del Capitolato Speciale, consegnati dall'Appaltatore medesimo prima della consegna dei lavori.

#### **ART. 8 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione, contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 102, comma 8 e 216, comma 16, del Codice. Il certificato sarà quindi confermato dal RPE.

9.1 Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia all'art. 5.4 del Capitolato Speciale.

#### **ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le opere eseguite saranno oggetto di contabilizzazione secondo quanto disciplinato agli artt. 7 e ss. del Capitolato Speciale.

**10.1** Come previsto all'art. 5.2 del Capitolato Speciale, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% spettante all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

**10.2** RSM, nel corso dell'esecuzione dei lavori, emetterà certificati di pagamento in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'ammontare minimo pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00), valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, in deroga a quanto espressamente previsto all'art. 5.2 del Capitolato Speciale.

**10.3** Come previsto all'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di RSM del Certificato di Regolare Esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

**10.4** L'ultima rata di acconto verrà emessa qualunque sia il suo ammontare dopo la data di ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Direttore Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore su richiesta del RPE entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

**10.5** I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato il regolare versamento dei contributi per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto nel periodo relativo ai lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva, RSM tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente, per il successivo versamento agli enti previdenziali ed assicurativi.

**10.6** RSM effettuerà i pagamenti, mediante bonifico, presso la Banca \_\_\_\_\_ codice IBAN: \_\_\_\_\_, sul quale è abilitato ad operare \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, a 60 giorni fine mese data fattura, fatto salvo quanto statuito dal successivo art. 10.8.

**10.7** Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG.

**10.8** L'Appaltatore dà atto che tutti i pagamenti saranno effettuati da RSM subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

**10.9 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore, per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ha prestato regolare garanzia definitiva mediante garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà svincolata secondo quanto disposto dal citato art. 103 del Codice.

**ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI**

L'Appaltatore è l'unico responsabile della corretta e regolare esecuzione dell'appalto. Inoltre, è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

**11.1** L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a stipulare e consegnare al Direttore Lavori, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da RSM, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi

nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di massimale non inferiore ad € 800.000,00 (euro ottocentomila/00), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, di massimale pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia assicuratrice.

**11.2** L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto. L'Appaltatore si impegna sin d'ora, qualora non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione, a:

- accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere a RSM tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non le abbia prelevate dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM medesima.

**11.3** Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

**11.4** Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda all'art. 6 del Capitolato Speciale.

## **ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dagli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

### **12.1 Tutela dei lavoratori**

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

### **12.2 Antimafia**

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

**12.3** Per ogni altro adempimento contrattuale, oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, si rinvia agli artt. 3 e ss. del Capitolato Speciale che qui si intendono integralmente riportati.

### **ART. 13 - PENALITA'**

In caso di inadempimento, RSM, salvo quanto previsto dal punto 5.6. del Capitolato Speciale, applicherà le seguenti penalità:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti di inizio e di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore, soggiacerà alla penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale.
- pari € 1.000,00 (mille/00) per ogni inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato o per difetto di esecuzione delle prestazioni con pregiudizio della sicurezza dell'esercizio da cui, comunque, non sia derivato danno a persone o a cose;
- pari € 3.000,00 (tremila/00) per ogni inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato o per difetto di esecuzione delle prestazioni con pregiudizio della sicurezza dell'esercizio da cui sia derivato danno a persone o a cose, oltre al

risarcimento dei danni e dell'assunzione delle responsabilità verso terzi, in conseguenza dell'evento;

- pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine indicato dalla D.L nell'ordine relativo allo smaltimento dei materiali di risulta;
- pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine indicato dalla D.L nell'ordine relativo allo smaltimento dei materiali di risulta;
- pari a € 50,00 (cinquanta/00) ogni qualvolta sia riscontrata la mancanza o il cattivo stato delle tabelle di cantiere;
- pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno, a partire da quello della comunicazione della mancanza o del cattivo stato delle tabelle di cantiere, fino alla constatazione del ripristino delle stesse o del loro stato ottimale;
- pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a quanto prescritto, in materia di sgombero finale della proprietà e delle pertinenze Atac s.p.a., da materiali residui dell'Impresa, rispetto al termine indicato dalla D.L e per ogni mezzo, ogni macchinario, ogni singola attrezzatura;
- pari a € 150,00 (centocinquanta/00) ogni qualvolta non siano reperibili in cantiere i preposti dell'Appaltatore a ricevere gli ordini di servizio, le disposizioni o le istruzioni da parte della D.L.;
- pari ad € 300,00 (trecento/00) per ripetute inosservanze dell'impresa Appaltatrice sulle modalità di svolgimento dei lavori, secondo quanto disposto nel presente Capitolato, sia per l'esecuzione delle attività lavorative in cantiere, comprese tutte le pratiche amministrative richieste dalla D.L. e/o dal CSE , sia per ogni violazione alle condizioni di sicurezza richieste dal CSE; rientrano, nel contesto specificato, ogni mancato riscontro positivo, da parte dei Responsabili della ditta Appaltatrice incaricati, a tutte le comunicazioni inviate, tramite supporto cartaceo e/o informatico, dalla D.L. e/o dal CSE

Raggiunto l'importo complessivo delle penali applicate pari al 10% dell'importo contrattuale, RSM avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di Certificato di Regolare Esecuzione e, in mancanza, mediante incameramento della cauzione definitiva.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando quanto previsto all'art. 5.8 del Capitolato Speciale, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

**14.1** Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile le fattispecie di seguito previste:

- il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra i requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
- una o più violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al precedente art. 8;
- una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 17;
- una o più violazioni del codice di "Corporate Governance" e del Patto di Integrità di cui al successivo art. 18;
- il subappalto non autorizzato ovvero la revoca dell'autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
- l'informativa interdittiva del Prefetto relativa all'Appaltatore.

**14.2** La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

## **ART. 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile dei lavori eseguiti dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido con l'Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 12.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 10.9.

## **ART. 16 - RECESSO**

RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 3.1 e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

## **ART. 17 - RISERVATEZZA**

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

**17.1** In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ART. 18 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO D'INTESA**

**18.1** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha

commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che RSM ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione "Società Trasparente".

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda>.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è pubblicato al seguente link: <https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it>

**18.2** L'Appaltatore dà, altresì, atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con Deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 7) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024 e del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

**18.3** Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti.

La violazione di tutti gli impegni previsti nel presente articolo – e dagli atti e dai documenti citati - comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal D.lgs 231/2001.

#### **ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (a) trattare tali dati personali in accordo al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; (b) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente contratto la propria

informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa privacy predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

#### **ART. 20 - ALTRE CONDIZIONI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 4/2020, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

#### **ART. 21 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

#### **ART. 22 - SPESE DI STIPULAZIONE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto.

#### **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il ...../...../2023

per Roma Servizi per la mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore